



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI E
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
SPECIALI E FOTOVOLTAICI PER GLI EDIFICI IN DISPONIBILITÀ DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Progettazione	Responsabile del Procedimento
Arch. Umberto Bigoni Ing. Claudio Gambaro	Ing. Angelo Allodi

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Città Metropolitana di Genova (di seguito "Committente"),

E

la Società (di seguito "Impresa"),

PREMESSE

In data _____ è stato aggiudicato l'affidamento diretto con A.D. n. _____ all'impresa;

- L'accordo quadro che l'Ente Appaltante stipula non è esclusivo;
- L'accordo quadro che l'Ente Appaltante stipula con i soggetti aggiudicatari rientra nella fattispecie prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 50/16, trattasi di accordo stipulato con singolo operatore economico ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
- Le direzioni lavori saranno due, la prima operativa nel territorio del centro ponente la seconda nel territorio del centro levante.
- le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per la realizzazione dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione agli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici negli immobili istituzionali e scolastici di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, alla Città Metropolitana di Genova,

Art. 3 – Rispondenza alle Specifiche Tecniche

I lavori di cui all'oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 4 – Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'Impresa, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

L'Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.

L'impresa dovrà dare avvio ai lavori nei tempi indicati nell'ordine di lavoro o in caso di urgenza a seguito di comunicazione verbale, telefonica o tramite la posta elettronica.

Art. 5 – Responsabile dell'Accordo

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Art. 6 – Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Impresa per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e ad avvenuta esecuzione dei medesimi.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "Ordini di lavoro" (ODL) dalla Direzione Lavori territorialmente competente.

Nel suddetto Ordine di lavoro saranno indicati:

- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- Importo stimato dei lavori;
- categoria prevalente del lavoro;
- data di consegna dei lavori;
- data presunta o richiesta di ultimazione dei lavori;
- la tipologia dell'intervento a seconda della fascia economica dell'importo stimato.

Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l'Impresa il Responsabile tecnico del singolo cantiere, munito di specifica procura rilasciata dal rappresentante dell'Impresa, e la Direzione dei Lavori.

Il Responsabile del cantiere si interfacerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Al termine dell'intervento verrà rilasciato a cura dell'Impresa un rapporto di lavoro che dovrà riportare:

- il riferimento all'Ordine di Lavoro;
- la data di inizio dei lavori;
- il luogo di esecuzione dei lavori;
- la data di conclusione dell'intervento;
- la descrizione del lavoro eseguito;
- la firma dell'Appaltatore;
- la firma del responsabile della struttura o suo delegato;
- le lavorazioni a misura eseguite
- le lavorazioni in economia eseguite, con indicazione della mano d'opera impiegata, dei materiali e dei mezzi d'opera;

In seguito verrà redatto, in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del singolo cantiere e la Direzione dei Lavori, il Libretto delle Misure delle lavorazioni eseguite.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha la durata di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo, o comunque al momento del raggiungimento dell'importo dei lavori previsto a base d'asta.

Art. 9 - Compensi e modalità di pagamento

Il corrispettivo di ogni singolo lavoro verrà determinato secondo quanto disposto dal Capo Sesto del Capitolato Speciale d'Appalto; in deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., l'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 39 del Capitolato Speciale d'appalto, considerato l'importo complessivo dei lavori e la durata dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un unico pagamento in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, pari al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Tutte le opere eseguite dall'Appaltatore verranno assoggettate cumulativamente alla verifica di regolare esecuzione tramite la procedura di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione. Le fatture devono riportare, l'oggetto dell'accordo quadro e il numero e la data dell'ordine di pagamento.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti all'Accordo Quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.

L'Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal Decreto Legislativo n.81/2008, l'Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.

Per tutte le altre condizioni generali e particolari si rimanda ai Capi quarto e quinto del Capitolato Speciale d'appalto, che l'Impresa si impegna a rispettare.

Art. 11 - Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti negli atti richiamati dal presente Accordo Quadro, l'appaltatore ha costituito in data , e per tutta la sua durata, cauzione definitiva dell'importo di €..... (...../.....) mediante l'allegata documentazione stipulata ai sensi di legge.

La cauzione dovrà essere trasmessa alla committente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Art. 12 - Assicurazione

L'Impresa durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

- 1) prima della consegna dei lavori, **la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche
 - Committente: Città Metropolitana di Genova;
 - Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
 - Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
 - Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
 - Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
 - Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: *è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;*
 - Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
 - In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
 - Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
 - **Copertura assicurativa in manutenzione** per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	Importo contrattuale	(IVA compresa)
Opere preesistenti:	Euro 200.000,00	(IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)	Euro 50.000,00	(IVA compresa)
Responsabilità Civile per danni:	Euro 500.000,00	

Considerata la finalità dell'Accordo Quadro, la polizza dovrà essere integrata con le seguenti condizioni particolari:

- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale.

Art. 13 – Danni e penali

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.

Qualora l'Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell'appalto.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

Le penali saranno applicate anche cumulativamente secondo le inadempienze contestate dalla Direzione Lavori.

Le medesime sono espressamente indicate nell'art. 42 dell'allegato capitolato speciale.

Art. 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del procedimento nominato dal Committente hanno luogo esclusivamente per iscritto.

Esse possono essere indirizzate al domicilio dell'Impresa o notificate direttamente al suo Rappresentante.

Art. 15 - Personale dipendente dell'Impresa

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con l'Accordo Quadro.

L'Impresa dovrà fornire, prima dell'utilizzo, l'elenco aggiornato del personale impiegato e delle attrezzature comunicando tempestivamente alla Direzione Lavori e al Responsabile del procedimento ogni variazione del personale dipendente in carico e destinato ad essere impiegato in cantiere.

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro

collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all'atto di assunzione dell'appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.

Art. 16 - Controlli e accertamenti

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.

È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme di legge in materia.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:

- a. per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c. quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'art. 105 del Codice;
- d. quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e. per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f. per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g. per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h. per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- j. per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del Codice;

k. qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.

l. nell'ipotesi di cui all'art 20, comma 2; presente accordo.

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento i lavori ordinati e in essere alla data in cui è dichiarata.

Art. 18 – Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 19 – Incedibilità dell'Accordo Quadro e del credito

È fatto espresso divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso.

Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'Impresa sarà obbligata a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore sorti per effetto degli ordini di lavoro emessi e/o eseguiti nel presente Accordo Quadro; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge cit.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane S.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.vv..

Art. 21 – Documenti facenti parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) la relazione generale;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n°145 per quanto applicabile;
- d) l'elenco dei prezzi unitari costituito dal "Prezziario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicato dalla Regione Liguria, integrato, in subordine, dai Prezziari informativi dell'Edilizia - Edizioni DEI – Tipografia del Genio Civile in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara;
- e) l'elenco degli immobili compresi nell'Accordo Quadro e in disponibilità della Città Metropolitana di Genova (allegato A1);
- f) l'elenco degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici (allegato A2);
- g) il modello di ordine di lavoro ODL (allegato B);
- h) l'analisi dei nuovi prezzi (allegato C);
- i) l'elenco dei nuovi prezzi (allegato D);
- j) il modello di rapporto di Lavoro RDL (allegato E);
- k) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 163/2006;
- l) il piano operativo di sicurezza generale (POSG) di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs n°163/2006 che dovrà essere redatto dall'Aggiudicatario prima della consegna dei lavori;
- m) la lettera di invito;
- n) l'offerta presentata in sede di gara;
- o) tutti gli allegati ai documenti di cui sopra.

Art. 22 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Genova.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 23 – Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente atto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi

previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del contratto è assolta mediante l'utilizzo dei contrassegni telematici n., e , emessi in data / / (sul contratto vero e proprio); n., emessi in data / / (sugli allegati).

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.